



COMUNE DI NUORO

Provincia di Nuoro



Parere dell'organo di revisione sulla verifica inerente il permanere degli equilibri di bilancio ex art. 193, comma 2, del D.LGS n°267/2000

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Fabrizio Sotgiu

Dott.ssa Laura Meloni

Dott. Franco Pinna

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 16 del 28 agosto 2018

PARERE SULLA VERIFICA INERENTE IL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI EX ART. 193, COMMA 2 DEL D.LGS N.267/2000

L'Organo di Revisione del Comune di Nuoro, nominato con Delibera Consiliare n. 2 del 29/01/2018 ha esaminato la Deliberazione della Giunta Comunale n°224 del 30/07/2018 e i suoi allegati;

Preso atto che, con tale Deliberazione si propone al Consiglio Comunale di provvedere ad "attestare il permanere degli equilibri di Bilancio 2018, in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza, di cassa e dei residui di cui all'art. 193 del D.Lgs 267/2000, significando peraltro, il loro mantenimento, anche in ragione della recente approvazione del Bilancio finanziario di previsione per il triennio 2018/2020 e della prima variazione al medesimo approvata con propria Deliberazione 223 del 30/07/2018", così come evidenziato nei prospetti allegati;

premesse

Secondo il TUEL "gli Enti Locali garantiscono durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti" (D.Lgs.267/00, art.193/1) mentre "con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'Ente Locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'Organo Consiliare provvede con Delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio" (D.Lgs.267/00, art.193/2).

Sempre nella medesima prospettiva, l'Organo Consiliare "provvede con Delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti (..fuori bilancio) di cui all'articolo 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui " (D.Lgs.267/2000).

Sulla base di tali premesse, il parere richiesto dovrà necessariamente svilupparsi su una progressione logica che non può prescindere dal Consuntivo precedente, per arrivare alla situazione contabile dell'attuale bilancio, con la verifica dello stato di avanzamento della spesa per missione, gli aspetti finanziari o patrimoniali monitorati, compresa la consistenza aggiornata del fondo crediti di dubbia esigibilità, la valutazione e l'andamento delle entrate, la valutazione delle uscite, la presenza di debiti fuori bilancio, per concludersi con l'eventuale attivazione del riequilibrio della gestione.

Il risultato finanziario, economico e patrimoniale di ogni esercizio non è un'entità autonoma, perché va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione oltre i limiti temporali dell'anno solare. L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente esercizio, compresi i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti aggiornati del nuovo bilancio, con le conseguenti variazioni e atti di gestione. Gli effetti di un esercizio, si

ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile.

E' lo stesso legislatore a individuare le sequenza temporale degli adempimenti stabilendo tra l'altro che:

- 1) Il Bilancio di Previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, debba essere approvato entro il 31/12 dell'esercizio precedente a quello in corso, (termine differito per il 2018 al 31 marzo) potendo solo così esplicitare la sua efficacia di documento autorizzatorio e di programmazione (questo Ente ha approvato il suddetto bilancio per il 2018 in data 29/06/2018!);
- 2) Il Conto Consuntivo debba essere deliberato entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello di competenza;
- 3) almeno una volta all'anno ed entro il 31 luglio di ogni anno (e questa è la scadenza che ci occupa), vada operata una sorta di "tagliando" della complessiva gestione per verificare la salvaguardia e il rispetto degli equilibri generali di bilancio. Tutti i termini sono di natura perentoria, ciascun Ente è tenuto al rispetto; previste sanzioni a carico degli Enti inadempienti.

E' di tutta evidenza che il rispetto dei termini ha un significato di efficienza, efficacia ed economicità di tutta l'azione amministrativa.

Tanto premesso,

benché emerga il fatto che sono in corso di perfezionamento le procedure contabili finalizzate all'approvazione dello schema del Rendiconto di Gestione al 31/12/2017, questo Collegio,

considerato che

- a tutt'oggi non risulta approvato il Rendiconto 2017 e neppure è stata sottoposta allo stesso Collegio relativa proposta di Delibera;
- l'Amministrazione non ha proceduto, preventivamente alla proposta di Delibera in esame, ad effettuare un'efficace azione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, al fine di individuare le posizioni debitorie e creditorie di fine esercizio;
- non si è in possesso di una composizione aggiornata del risultato di amministrazione e dei fondi previsti per legge;

inoltre

- 1) non è stato dato riscontro ai rilievi espressi da codesto Organo di Revisione in sede di relazione al Bilancio di previsione 2018/2020;
- 2) non è stata allegata alla proposta di Deliberazione la seguente documentazione:
 - relazione dei Responsabili di Settore sull'andamento delle entrate e delle spese;
 - relazione del legale rappresentante degli organismi partecipati soggetti al controllo analogo e su possibili squilibri economici;
 - dichiarazione di insussistenza di debiti fuori Bilancio rilasciata dai Responsabili dei Servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
 - dichiarazione dei Responsabili dei Servizi e del Responsabile del Servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi nell'esercizio corrente;
 - l'aggiornamento del prospetto del fondo crediti di dubbia esigibilità da cui si evinca la coerenza con il monitoraggio dei residui attivi;
 - l'aggiornamento del prospetto dimostrativo della possibilità di raggiungere gli obiettivi del pareggio di Bilancio;
 - l'aggiornamento del prospetto dimostrativo del rispetto del contenimento della spesa di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 per le spese del personale a tempo determinato, con convenzione e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

- il rispetto delle altre limitazioni di spesa di cui all'art.6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. 78/2010, dall'art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012, dall'art.1, commi 141, 146 e 147 della Legge 228/2012, dall'art. 15 del D.L. 66/2014;
- 3) dall'analisi del prospetto allegato "*Rendiconto della Gestione 2018 – Quadro Generale Riassuntivo*" si rileva:
 - a) l'avanzo esposto di euro 3.802.636,40 non tiene conto dei rilievi mossi dal Collegio, in sede di parere al bilancio di previsione, né tiene conto della gestione residui, risultando il valore indicato privo di attendibilità;
 - b) non è rispettato l'equilibrio finanziario che mal si concilia con un fondo di cassa negativo esposto per euro 7.519.754,84;
 - c) non vi è concordanza del valore delle Entrate allocate al Titolo 9 (Entrate per conto di terzi e partite di giro), con un valore accertato pari a euro 55.340.341,04 e le Spese allocate al Titolo 7, Spese per conto di terzi e partite di giro con un valore pari a euro 55.491.336,21, con una differenza di euro 150.995,17;
- 4) Nel prospetto allegato "verifica equilibri di bilancio 2018/2020", si evince il non equilibrio di parte corrente, erroneamente non risulta applicata la quota di disavanzo di euro 1.481.891,59;
- 5) Nel prospetto "stato di attuazione dei programmi 2018" i valori indicati alla voce "impegnato" sono totalmente incongruenti rispetto al prospetto generale riassuntivo;
- 6) non risulta che i Responsabili di Settore abbiano adempiuto alla ricognizione debitoria verso i prestatori di servizi di energia elettrica, acqua, telefonici ecc. e/o contenziosi pendenti per i quali non è possibile quantificare la eventuale passività potenziale.
- 7) non risulta pervenuta la Relazione semestrale sullo stato di attuazione del piano di rientro quadriennale (2017-2020) sul disavanzo 2016 da inviare al Consiglio;

Tutto premesso e considerato,

- richiama l'Ente al rispetto degli adempimenti di legge nei termini ivi previsti;
- ribadisce ulteriormente la necessità di una efficiente riorganizzazione degli Uffici Finanziari

Il medesimo Collegio,
fermo restando perplessità e rilievi formulati nel già citato parere al Bilancio di Previsione 2018/2020;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del Dirigente di settore Dott. Antonino Puledda;

sulla base delle premesse e considerazioni su esposte, esprime parere **non favorevole** all'approvazione degli equilibri generali di Bilancio e invita l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 193 comma 2 del D.Lgs 267/2000, ad adottare tutte le misure necessarie al fine della salvaguardia degli stessi equilibri.

L'ORGANO DI REVISIONE

F.to Rag. Fabrizio Sotgiu

F.to Dott.ssa Laura Meloni

F.to Dott. Franco Pinna